



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

***Comitato regionale sardo  
per il servizio radiotelevisivo***

**DOCUMENTO relativo a**

***“Schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”.***

Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo,

Vista il D. Lgs. 31 Luglio 2005, n. 177, “*Testo Unico della Radiotelevisione*”;

Vista la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 566/07/CONS del 31 ottobre 2007 recante lo “*Schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007*”;

**ESPRIME**

viva preoccupazione per le conseguenze che la citata delibera avrà verso il delicato sistema dell’emittenza televisiva locale.

Nel regolamentare le modalità attraverso le quali le emittenti televisive titolari di più di una concessione analogica dovranno rendere disponibile il quaranta per cento della capacità trasmissiva televisiva digitale sino al completo *switch-off* delle trasmissioni analogiche, lo schema distingue, sostanzialmente, tre diverse fattispecie: quella riservata agli editori di contenuti indipendenti; una seconda agli operatori televisivi nazionali la cui copertura digitale della popolazione è carente; la terza alle emittenti televisive locali.

Il suddetto schema, non ritenendo “*conforme al principio di proporzionalità imporre alcun obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti digitali terrestri già strutturate su scala nazionale*”, rende indisponibile su base disaggregata tale capacità trasmissiva. Inoltre, anche laddove risulti una capacità trasmissiva disponibile per le utilizzazioni regionali, questa non è ulteriormente decomponibile a livello provinciale e cittadino.

Questo meccanismo crea un grave pregiudizio per le emittenti locali a diffusione regionale e provinciale, che, nella maggior parte dei casi, non dispongono di frequenze per trasmettere

contemporaneamente in analogico e digitale, risultando di fatto impossibilitate ad accedere alla assegnazione del quaranta per cento della capacità trasmissiva di cui al suddetto bando, oltre che escluse dalle attività di sperimentazione in vista dello *switch-off* previsto in Sardegna per il marzo 2008.

In queste circostanze la Sardegna risulta ulteriormente penalizzata. Non essendo stato ancora istituito il Corecom, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non è possibile assicurare le più ampie e necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo in materia di comunicazione e di digitale terrestre, in questa delicata fase di *switch-off* anticipato, rispetto alle altre regioni, del segnale analogico.

Infatti, ai sensi dell'art. 18 (*autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale*) del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, "*Testo unico della Radiotelevisione*", le strutture regionali dei Corecom/Corerat sono gli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito regionale o locale.

Seppure la norma di cui al comma 5 dello stesso articolo autorizzi l'Autorità a svolgere azione di supplenza in attesa che le strutture regionali fissino i criteri, questo comitato ritiene che debba comunque aprirsi con la stessa AGCOM un confronto per definire i criteri autorizzativi nel rispetto dello spirito delle norme sulla utilizzazione a livello locale della capacità trasmissiva in tecnica digitale da parte dei fornitori di contenuti.

Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo ritiene di doversi esprimere al riguardo allo scopo di garantire un reale ed effettivo diritto di accesso alla capacità trasmissiva di cui al suddetto schema per le emittenti televisive locali, che risultano gravemente penalizzate in questa fase di transizione dall'analogico al digitale.

Il Comitato ritiene, altresì, che la delibera AGCOM di cui sopra non muova in direzione della tutela e della salvaguardia del sistema televisivo locale, minando alle fondamenta i principi di pluralismo, concorrenza e uguaglianza cui deve ispirarsi l'ordinamento del sistema radiotelevisivo.

Il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, pertanto,

nel ribadire preoccupazione e perplessità sul merito della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 566/07/CONS del 31 ottobre 2007 recante lo "*Schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007*",

## INVITA

il Ministro delle Comunicazioni, i parlamentari sardi, il Presidente e la Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio Regionale e i Consiglieri Regionali, la Conferenza nazionale dei Corecom/Corerat ad attivarsi affinché siano garantiti pluralismo, concorrenza ed equità del sistema televisivo con particolare attenzione alle questioni dell'emittenza locale in Sardegna, già penalizzata da un avvio anomalo della sperimentazione del digitale televisivo terrestre.

---

*Il documento è stato approvato all'unanimità dal Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo nella seduta del 5 dicembre 2007.*